



ISTITUTO COMPRENSIVO "D. Lorenzo MILANI"
Via Maggiordomo - 88046 Lamezia T. - Tel. Fax 0968 - 448167
www.icdonmilanilamezia.it, e-mail czic862009@istruzione.it
C.M. CZIC862009 C.F. 82006630790



***CRITERI DI VALUTAZIONE
PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE***

a.s. 2022-2025

(allegato al PTOF)

Delibera collegio docenti n.3 del 1/12/2022

Premessa generale

Nel rinnovato contesto didattico e culturale delineato dalle Indicazioni Nazionali 2012 e dalla Legge 107/2015, la valutazione diviene strumento essenziale per garantire l'efficacia dei percorsi e la prescrittività dei traguardi delle competenze, esplicandosi nelle differenti forme tradizionali.

- *Valutazioni interne: periodica (del docente), istituzionale (quadrimestrale e finale) e di Stato (fine primo ciclo di istruzione)*
- *Valutazione esterna: effettuata tramite il sistema nazionale (INVALSI)*

La valutazione, quale strumento imprescindibile per il miglioramento e la regolazione continua del progetto educativo e del Curricolo, in un'ottica formativa, diviene parte e risorsa del processo di apprendimento e il suo obiettivo è quello di migliorare la motivazione del discente, rendendolo partecipe e consapevole dell'intero processo di apprendimento, anche con funzione orientativa consentendogli di conoscere i personali interessi, attitudini, inclinazioni, punti di forza e di debolezza, così che possa prendere decisioni più consapevoli e migliorare ed incrementare i propri apprendimenti.

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti:

- *Valutazione iniziale*, che si colloca nella prima parte dell'anno scolastico ed ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza e le caratteristiche affettive degli alunni (per classi parallele);
- *Valutazione in itinere*, (primo quadrimestre) che si attua nel corso degli interventi didattici ed ha valore formativo, fornendo a docenti e allievi le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica e dell'applicazione allo studio (per classi parallele);
- *Valutazione finale*, (secondo quadrimestre) che si attua al termine dell'anno scolastico e ha funzione di carattere sommativo consentendo di redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento (per classi parallele).

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito dell'insegnamento dell'Educazione Civica" (legge 20 agosto 2019). L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica ha lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell'innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell'articolo 3, una revisione dei curricula di Istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.

La valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo Ciclo di Istruzione.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Ed. Civica e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, anche, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Le tipologie degli strumenti di verifica, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti, funzionali alla valutazione delle competenze individuali nelle diverse discipline sono concordate per gruppi disciplinari.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.

La stessa nota ministeriale indica il PDP come "strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire e alle modalità di valutazione".

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e/o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

Alunni stranieri (Linee guida del febbraio del 2014 relative all'accoglienza ed integrazione scolastica degli alunni stranieri, allegata alla C.M. n. 4322 del 19/02/2014)

L'Istituto ritiene, per una maggiore integrazione degli alunni stranieri, che hanno più di sette anni, formulare il Piano didattico personalizzato (PDP) per monitorare in maniera più attenta e puntuale il loro percorso scolastico, laddove il livello di conoscenza della lingua italiana si riveli di alfabetizzazione oppure di livello A1.

Si darà priorità:

- 1) All'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- 2) Alla sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- 3) Alla selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo;

- 4) Alla sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- 5) All'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee.

Nel caso in cui il consiglio di classe elabori un percorso personalizzato che può prevedere la temporanea sostituzione di alcune discipline, che presuppongono una specifica competenza linguistica, affiancando il PDP con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico, come quelle predisposte nei laboratori linguistici L2, ne consegue che le discipline eventualmente sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato. Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline, nella progressiva acquisizione di un metodo di studio, nell'impegno e nella partecipazione costante ai corsi L2.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

"Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario." (dalle "Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" 2012)

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia è parte integrante della programmazione perché non è solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un atteggiamento interiore, una disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli.

Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e non solo comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l'apprendimento.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.

Per realizzare questo tipo di valutazione è necessario raccogliere, nel corso dell'anno, una molteplicità di testimonianze utili a documentare il percorso di crescita e di apprendimento del bambino.

Per questo motivo le insegnanti, nella scuola dell'infanzia, propongono griglie di osservazione, per livelli di età, contenenti indicatori che si riferiscono agli obiettivi generali del percorso formativo:

- maturazione della dimensione affettiva e relazionale;
- conquista dell'autonomia e dell'identità; (linguaggi, creatività, espressione)
- sviluppo delle competenze (comunicazione, lingua e cultura)

- (conoscenza del mondo)

SCUOLA PRIMARIA

L'Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che attua quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e dal decreto legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis nella scuola primaria individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale (...) con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti, riferiti alle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa.

Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno, finalizzato ai traguardi per competenze cui la Scuola tende. Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a **quattro differenti livelli di apprendimento**. I giudizi utilizzati sono analoghi a quelli della **certificazione delle competenze** al termine della classe quinta:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina definiti nella progettazione annuale delle singole classi e appositamente individuati come oggetto di valutazione periodica e finale.

Gli obiettivi di apprendimento saranno individuati per l'intero anno scolastico. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze Educazione Civica e superando il concetto di voto in condotta attraverso un giudizio sintetico.

L'ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni del Primo ciclo d'Istruzione (Articolo 4 del Decreto Legislativo n. 62/2017)

Scuola primaria

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Scuola Secondaria di Primo Grado

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1). Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese, (articolo 9, lettera I).

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. I livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di

Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. N. 742.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

Gli esami di idoneità

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale e non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale e non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al Dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne

e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l'attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno, valorizzando l'attivazione da parte dell'istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Validità dell'anno scolastico (Articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017)

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, *l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato*, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.

Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde

a 990 ore (per convenzione l'anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l'esclusione dall'esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all'alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.

L'ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico. Il suddetto decreto esplicita che è possibile promuovere anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline "non sono del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione" in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). E' prevista la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Decreto Legislativo n° 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione di seguito riportate:

1. Sedi d'esame e commissioni

Le sedi degli esami saranno i locali delle stesse Istituzioni scolastiche. Presso ogni Istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

2. Presidente della commissione d'esame

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente Scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della Scuola Secondaria di primo grado.

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni (DM n. 741/2017, come leggiamo nell'OM n. 64/2022, emanata dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021)

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione, alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali e definire criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati e definisce, inoltre, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per eventuali alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

4. Le prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M. n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, propone alle commissioni di predisporre almeno tre tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. Intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. Per la prova scritta relativa alle lingue straniere che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento

(A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. Si ricorda che per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Colloqui orali

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'educazione civica.

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.